

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO E DEI SERVIZI CONNESSI, IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E ALL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO – ADIGE/SÜDTIROL PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA DI TRENTO. LOTTO UNICO.

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI

ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

**ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO
DELLA FORNITURA**

ART. 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE

**ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA
(CONTRATTI ATTUATIVI)**

ART. 6 – OBBLIGAZIONI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE

ART. 7 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DEL FORNITORE

ART. 8 – NEGOZIO ELETTRONICO

**ART. 9 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA
(CONTRATTI ATTUATIVI)**

ART. 10 – REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE

**ART.11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA**

ART. 12 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO

**ART. 13 – ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E SUPERVISIONE E CONTROLLI
SULL'ESECUZIONE DELLA MEDESIMA E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI
FORNITURA.**

ART. 14 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

ART. 15 – MODIFICA DELLA CONVENZIONE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

ART. 16 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

ART. 17 – VICENDE SOGGETTIVE DEL FORNITORE

**ART. 18 – CESSIONE DEI CREDITI/DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E
DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA**

ART. 19 – SUBAPPALTO

ART. 20 – TUTELA DEI LAVORATORI E CAMBIO APPALTO

**ART. 21 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE
DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO**

ART. 22 – SICUREZZA

ART. 23 – CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI

ART. 24 - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 25 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 26 – PENALI

**ART. 27 - CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE
PENALI**

ART. 27 BIS – CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

ART. 28 – REVISIONE DEI PREZZI

**ART. 29 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI CONTRATTI DI
FORNITURA**

ART. 30 – RECESSO

ART. 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO DEL FORNITORE

ART. 32 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 34 - CLAUSOLA FINALE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Nella Convenzione, nel presente Capitolato amministrativo, nel Capitolato tecnico e in tutti i loro allegati ai seguenti termini è attribuito il significato di seguito specificato:

Amministrazione/i Contraente/i: gli Enti/Agenzie indicati al successivo articolo 3, comma 1 del presente capitolato, legittimati ad utilizzare la Convenzione;

Appaltatore/Fornitore: il soggetto risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;

Parte: APAC o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le “Parti”);

Committente: APAC;

Convenzione: la Convenzione stipulata tra l’APAC e il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Ordinativo di Fornitura: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con cui le Amministrazioni Contraenti manifestano la volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione richiesta;

Contratto attuativo o Contratto di fornitura: l’accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore, formalizzato mediante l’Ordinativo di Fornitura e relativi allegati (eventuale PDA...), che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione, opportunamente integrate e/o personalizzate;

Data di Attivazione della fornitura: la data di inizio di erogazione del gas naturale coincidente salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura;

Gestore del Sistema Informatico per il Negozio Elettronico: la Società Trentino Digitale S.p.A.;

Capitolato Tecnico: il documento Allegato al presente documento;

Appaltatore/Fornitore: il soggetto risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

Giorno lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;

Importo Massimo Contrattuale: l’importo del contratto;

Valore dell’Ordinativo di Fornitura: l’importo complessivo (espresso in euro ed al netto degli oneri fiscali) di ciascun Ordinativo di Fornitura;

Quantitativo massimo della Convenzione: il quantitativo massimo della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per un fabbisogno di 24 mesi pari a 50.000.000,00 smc;

smc: standard metro cubo, unità di misura di volume riferita a condizioni “fisiche” standard, ossia alla pressione di 1,01325 bar (pressione atmosferica standard) ed alla temperatura di 15°C;

Responsabile della Fornitura: il soggetto individuato dal Fornitore incaricato di coordinare le attività ed i servizi connessi previsti in convenzione;

Offerta Economica: il documento allegato alla Convenzione, formulato dal Fornitore in base ad uno schema contenuto negli atti di gara;

Piano dei fabbisogni: documento prodotto dall'Appaltatore recante le informazioni di dettaglio per l'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;

Unità/Punto/i Ordinante/i: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti, registrati al Sito delle Convenzioni, autorizzati ad impegnare la spesa ed abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. La Convenzione è regolata dai principi in essa contenuti, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. Inoltre, è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nella Convenzione stessa.

2. L'esecuzione della fornitura oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura sono regolati da:

a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;

c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

e) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

f) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

h) le norme del codice civile;

i) la Delibera di Giunta Provinciale del 20 gennaio 2012, n. 41 “Criteri di Green Public Procurement (G.P.P.) negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi: applicazione all'interno delle strutture provinciali, come aggiornata dalla Delibera dei Giunta Provinciale n. 2318/2017;

3. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra la convenzione ed il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

4. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel disciplinare di gara.

5. Nel caso in cui una o più previsioni della Convenzione dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito della Convenzione stessa. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni della Convenzione risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare alla stessa un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione della Convenzione conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

6. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

1. La convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti attuativi, relativa all'erogazione - da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti - di gas naturale per riscaldamento (CPV 09123000-7) per l'Importo Massimo Contrattuale.

2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche a garantire l'esecuzione della fornitura e delle attività oggetto della

Convenzione nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'Importo massimo della Convenzione.

3. Unitamente all'erogazione di gas naturale per riscaldamento, di cui al precedente comma 1, il Fornitore deve erogare ulteriori attività, come definite nel Capitolato tecnico, che sono necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. I corrispettivi dei "servizi connessi" devono intendersi inclusi nell'importo della fornitura di combustibile corrisposto dall'Amministrazione Contraente.

4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella Convenzione, nel presente Capitolato amministrativo e nel Capitolato Tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti presenti durante la procedura di gara);

5. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche a garantire l'esecuzione della fornitura e delle attività oggetto della Convenzione nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'Importo massimo della Convenzione. Come tale non vi è alcun minimo garantito e quindi non vi è certezza in ordine all'effettivo utilizzo della Convenzione.

6. Unitamente all'erogazione della fornitura di gas naturale per riscaldamento e dei servizi connessi, di cui al precedente comma 1, il Fornitore deve erogare ulteriori attività, come definite al successivo art. 8, e nel Capitolato tecnico che sono necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

7. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella Convenzione, nel presente Capitolato amministrativo e nel Capitolato Tecnico.

8. L'APAC si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nella Convenzione e nei suoi Allegati; in particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia raggiunto l'Importo Massimo contrattuale e/o il quantitativo di smc contrattuale, all'Appaltatore può essere richiesto, e lo stesso ha l'obbligo di accettare, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'Importo Massimo e/o il quantitativo di smc contrattuale, sino a concorrenza del 20% (venti per cento), ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, previa sottoscrizione di apposito atto di sottomissione mediante scrittura privata.

ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data di attivazione della stessa indicata dal successivo art. 5, comma 1.
2. Sono legittimate a utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti di cui alle premesse della Convenzione.
3. Ai sensi dell'art. 110 comma 4 D.Lgs. n. 36/2023, le Amministrazioni Contraenti dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura successivo al ricevimento del Piano Dettagliato delle Attività ove richiesto, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura.
4. In ogni caso, l'Amministrazione dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), anche se il valore complessivo sarà equivalente a Euro 0,00 (zero/00), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA (CONTRATTI ATTUATIVI)

1. La Convenzione ha durata di n. 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, salvo l'esaurimento dell'Importo Massimo contrattuale e/o del quantitativo di smc contrattuale, eventualmente incrementati ai sensi del precedente art. 3 comma 8, e salvo la facoltà da parte dell'APAC di recedere unilateralmente dalla medesima ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 30. Il Fornitore, in ragione della variabilità del costo del gas naturale per riscaldamento, come rilevata nella reportistica di cui al successivo art. 10, esegue il monitoraggio dell'esaurimento dell'Importo Massimo contrattuale e segnala al DEC della convenzione, con specifica comunicazione, lo scenario previsionale di esaurimento, in ogni caso almeno 3 mesi prima per consentire alle Amministrazioni di eseguire le proprie strategie di approvvigionamento in alternativa alla presente Convenzione in via di esaurimento.
2. I singoli Contratti di Fornitura hanno durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti:
 - dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo, per gli ordini ricevuti entro il 15 del mese;
 - dal primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo, per gli ordini ricevuti dal 16 del mese.
3. Su richiesta delle Amministrazioni contraenti ed in base alle informazioni fornite dalle stesse Amministrazioni, i singoli Ordinativi di Fornitura possono essere preceduti dalla redazione a cura del Fornitore del Piano Dettagliato delle Attività.
4. Non sarà comunque possibile aderire alla Convenzione emettendo Ordinativi di Fornitura, qualora sia stato raggiunto l'Importo Massimo contrattuale e/o il quantitativo di smc contrattuale,

anche eventualmente incrementati ai sensi dell'art. 3 o qualora la Convenzione sia giunta alla propria scadenza naturale.

5. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di ordinare al Fornitore l'avvio del Contratto di Fornitura in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire al Fornitore tramite PEC; ; nel caso di mancata stipulazione il Fornitore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

6. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità della fornitura e delle attività oggetto della Convenzione.

7. In conformità all'art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva l'opzione di proroga per la durata massima di 6 mesi per un importo stimato in sede di gara di Euro 13.750.000,00.- al netto dell'I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e al netto del ribasso offerto. APAC esercita tale opzione informando il Fornitore mediante posta elettronica certificata con congruo preavviso prima della scadenza del contratto originario. Il Fornitore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto oppure alle condizioni di mercato ove più favorevoli per le Amministrazioni Contraenti.

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna a erogare le prestazioni oggetto della Convenzione indicate nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e di quanto indicato nell'Offerta economica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, nel presente Capitolato e nel Capitolato tecnico, pena la risoluzione della Convenzione medesima e/o dei singoli Contratti di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente può risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti. La partecipazione alla procedura e la stipulazione della Convenzione equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

4. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche minime indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
5. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione delle attività oggetto della Convenzione medesima, nonché a ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
6. L'Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale può accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che è cura e onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali procedure.
7. L'Appaltatore, inoltre, s'impegna espressamente a:
- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessari per l'esecuzione dei Contratti di Fornitura, secondo quanto specificato nella Convenzione;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) manlevare e tenere indenni le Amministrazioni Contraenti e APAC da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nella Convenzione e di ricevere la reportistica necessaria;
 - e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - f) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da APAC, per quanto di rispettiva ragione;
 - g) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa nonché negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni

intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione deve pervenire formalmente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica;

- h) non opporre ad APAC e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura ed alle attività di cui al Capitolato Tecnico;
- i) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o ad APAC, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.

8. L'Appaltatore prende atto e accetta che le prestazioni oggetto della Convenzione devono essere prestati con continuità. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito; l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC, assumendosene ogni relativa alea.

9. Resta espressamente inteso che APAC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni Contraenti. Ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

10. L'Appaltatore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, di cui all'art. 13 del presente Capitolato Amministrativo e del Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DEL FORNITORE

1. L'Appaltatore si impegna anche ad ottemperare a tutti gli ulteriori obblighi previsti nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara.

2. In particolare, l'Appaltatore è tenuto:

- a) a garantire la fornitura ai soggetti individuati dalle Amministrazioni Contraenti in conformità ai singoli Ordinativi di Fornitura e nel rispetto del Capitolato tecnico;
- b) a redigere il Piano Dettagliato delle Attività, propedeutico all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, se richiesto dalle Amministrazioni contraenti, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di incontro conoscitivo;
- c) a dare avvio all'erogazione della fornitura, secondo il programma stabilito;

- d) ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell'offerta economica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale;
- e) a nominare il Responsabile della Fornitura per l'esecuzione della presente Convenzione, quale referente responsabile nei confronti dell'APAC, che rappresenterà ad ogni effetto l'Appaltatore;
- f) a comunicare il nome e il recapito di un Responsabile Tecnico/amministrativo della fornitura, al quale le Amministrazioni Contraenti o l'APAC faranno riferimento per ogni richiesta o segnalazione;
- g) a non sospendere l'erogazione della fornitura in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con le Amministrazioni Contraenti o l'APAC;
- h) ad assistere le Amministrazioni Contraenti nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- i) ad eseguire, in ragione della variabilità del costo del gas naturale per riscaldamento, come rilevata nella reportistica di cui al successivo art. 10, il monitoraggio dell'esaurimento dell'Importo Massimo contrattuale, segnalando al DEC della convenzione, con specifica comunicazione, lo scenario previsionale di esaurimento, in ogni caso almeno 3 mesi prima per consentire alle Amministrazioni di eseguire le proprie strategie di approvvigionamento in alternativa alla presente Convenzione in via di esaurimento;
- l) ad utilizzare il Sistema Informatico di gestione della Convenzione di cui al successivo art. 8;
- m) ad elaborare, su specifica richiesta di APAC o delle Amministrazioni contraenti, reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare secondo i termini e le modalità specificate al successivo art. 16, al fine di consentire ad APAC di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate devono essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati dall'APAC;
- n) a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti, con riferimento alla fatturazione e rendicontazione, tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato elettronico relativa ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali;
- o) a trasmettere annualmente alla Provincia Autonoma di Trento – APAC l'elenco degli Ordinativi di Fornitura ricevuti dalle Unità Ordinanti;
3. Per tutto quanto non specificato si rinvia in dettaglio al Capitolato tecnico.
4. Le Amministrazioni Contraenti o l'APAC si riservano la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sull'esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 8 – NEGOZIO ELETTRONICO

1. Prima della stipula della Convenzione, l'Appaltatore deve predisporre, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della nota formale di APAC, secondo le specifiche tecniche richieste, il collegamento mediante internet per l'accesso al negozio elettronico relativo alla Convenzione al fine di:

- a) ricevere gli Ordinativi di Fornitura inviati dalle Amministrazioni Contraenti con modalità telematica; in tal senso, l'Appaltatore deve apprestare tutti gli strumenti necessari per la corretta ricezione degli Ordinativi di Fornitura trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti avvalendosi di strumenti di sottoscrizione digitale degli Ordinativi stessi, idonei, secondo la vigente disciplina in materia, a determinare il perfezionamento del contratto;
- b) monitorare costantemente la situazione degli Ordinativi di Fornitura.

2. Il Fornitore, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta formale di APAC, dovrà mettere a disposizione i dati e le informazioni che saranno di volta in volta richiesti per l'aggiornamento del sito. Le specifiche del formato da utilizzare per l'invio dei dati e delle informazioni verranno comunicate unitamente all'invio della richiesta formale.

3. Il Fornitore deve, inoltre, predisporre e comunicare ad APAC, entro la data di decorrenza della Convenzione, secondo le specifiche tecniche richieste, un indirizzo di posta elettronica certificata dedicato al fine di ricevere la documentazione inviata dalle Amministrazioni Contraenti.

4. Il Fornitore deve, inoltre, mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti, dalla data di decorrenza della Convenzione, un call center e un indirizzo di posta elettronica certificata, funzionante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, che funga da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e invio della documentazione, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- richieste di chiarimento sulle modalità della fornitura;
- informazioni circa la Convenzione;
- chiarimenti sulle modalità di ordine;
- informazioni sullo stato degli Ordinativi in corso e sulla loro evasione;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA (CONTRATTI ATTUATIVI)

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data di attivazione indicata al precedente art. 5, comma 1.

2. Sono legittimate a utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni

Contraenti come definite nelle premesse della Convenzione.

3. L'Ordinativo di Fornitura consiste in un negozio elettronico, vale a dire in un documento informatico confermato con idoneo strumento di sottoscrizione e trasmesso con modalità telematiche, secondo la vigente disciplina in materia, da parte dell'Amministrazione Contraente.

4. Per la validità dell'Ordinativo di Fornitura, il medesimo deve essere preceduto dalla registrazione a sistema e dalla relativa contestuale certificazione (anche in via telematica) da parte dell'Amministrazione Contraente attestante la sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive.

5. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato a utilizzare la Convenzione, deve, tempestivamente, e comunque entro il secondo giorno lavorativo dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l'Amministrazione Contraente e APAC, motivando le ragioni del rifiuto. Qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati a utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non saranno conteggiate nel quantitativo massimo oggetto della Convenzione.

6. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, il medesimo non è valido e il Fornitore non deve darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, deve dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente, entro il secondo giorno lavorativo dal ricevimento dell'Ordinativo. In tal caso l'Amministrazione può emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.

7. I singoli Contratti attuativi della Convenzione si concludono con la ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte dell'Appaltatore.

8. L'Appaltatore prende atto - rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo - che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio del medesimo, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura; decorso il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche da parte dell'Amministrazione Contraente e, per l'effetto, l'Appaltatore è tenuto a dare esecuzione completa alle prestazioni richieste.

9. Decorso il termine di cui al precedente comma, l'Appaltatore deve dare conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, mediante comunicazione all'Amministrazione Contraente entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'ordine, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio del medesimo.

10. Per le finalità di cui ai precedenti commi, la data di ricezione dell'Ordine, tenuto conto che l'invio degli stessi avviene mediante strumento telematico confermato con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia, si assume coincidente con la data di invio andata a buon fine.

ARTICOLO 10 - REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE

1. APAC si riserva il diritto di monitorare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere all'Appaltatore l'elaborazione di reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare ad APAC secondo i termini e le modalità specificate nel Piano dei Fabbisogni. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle prestazioni fornite devono essere resi disponibili sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da APAC.
2. Con riferimento alla fatturazione ed alla rendicontazione, l'Appaltatore si impegna, inoltre, a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato elettronico relativi alle prestazioni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA

1. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile di Progetto relativo al Contratto Attuativo – Ordinativo di fornitura, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione, che si affiancano al Rup della Convenzione ed al Dec della Convenzione.
2. Il Responsabile di Progetto dell'Amministrazione Contraente assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato tecnico.
3. I nominativi del Responsabile di Progetto e del Direttore dell'esecuzione sono comunicati tempestivamente all'Appaltatore da parte di ciascuna Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO

1. L'Appaltatore deve nominare un Responsabile della Fornitura oggetto della Convenzione, comunicando ad APAC - prima della stipula della Convenzione - il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.
2. Il Responsabile della Fornitura dovrà avere capacità di rappresentare a ogni effetto l'Appaltatore. Il Responsabile della Fornitura sarà referente nei confronti di APAC. Qualora l'Appaltatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad APAC.
3. Inoltre, l'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile Tecnico/amministrativo della fornitura che avrà il compito di supportare le Amministrazioni Contraenti negli aspetti di tipo tecnico/operativo/amministrativo. Il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di

cellulare e indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicati ad APAC prima della stipula contrattuale e alle Amministrazioni Contraenti entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura. Qualora l'Appaltatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile Tecnico della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad APAC e alla singola Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 13 – ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E SUPERVISIONE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELLA MEDESIMA E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI FORNITURA.

1. Il Direttore dell'esecuzione, d'intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo tutte le istruzioni e direttive necessarie.

Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, da APAC e dalle Amministrazioni Contraenti, per quanto di relativa competenza. A tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

1.bis Per la disciplina dell'esecuzione della Convenzione e dei Contratti attuativi si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. APAC e le Amministrazioni contraenti, per quanto di relativa competenza, evidenziano le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere, ferme le penali ed i rimedi di cui al successivo art. 26.

3. Per tutta la durata dei singoli Ordinativi di fornitura le Amministrazioni contraenti procedono al pagamento delle spettanze previo puntuale controllo sulla correttezza di quanto fatturato.

4. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo le Amministrazioni Contraenti, in conformità a quanto previsto al successivo art. 29, comunicano le proprie contestazioni anche ad APAC, che si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione.

5. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno alle comunicazioni di legge per tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli Contratti attuativi.

ARTICOLO 14 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Per la disciplina della sospensione della convenzione si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 15 – MODIFICA DELLA CONVENZIONE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

1. Per la disciplina delle modifiche della convenzione si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 16 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi indicati nella Convenzione si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinatori di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
2. I corrispettivi contrattuali (costo materia prima e spread) sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
3. La fatturazione è mensile e viene emessa entro il ventesimo giorno del mese successivo al mese di riferimento, eseguita la verifica di conformità prevista dalla normativa vigente.
4. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, la singola Amministrazione contraente rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.
5. Ciascuna Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.
6. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
7. Ciascuna fattura deve contenere il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinatori di Fornitura cui si riferisce ed essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente, riportando il codice CIG derivato, il codice IPA dell'Amministrazione Contraente comunicato all'Appaltatore con l'Ordinatori di Fornitura.
9. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

10. L'Amministrazione Contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore (e degli eventuali subappaltatori) in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

11. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

12. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

11. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 10, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

12. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle prestazioni, rispetto alle parti o quote di prestazione indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo alla convenzione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'Ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

13. L'Amministrazione Contraente procederà, ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della garanzia prestata

dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Convenzione successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. L'Appaltatore può chiedere il pagamento del saldo nelle more della verifica, rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

14. L'Appaltatore dovrà produrre, in accompagnamento a ciascuna fattura emessa, la reportistica sulle prestazioni rese e sul rispetto dei livelli di prestazione. La reportistica richiesta è necessaria alla verifica di conformità, vale a dire, alla verifica della corretta esecuzione della prestazione da parte dell'Appaltatore e al pagamento delle fatture da parte delle Amministrazioni Contraenti. In particolare, la reportistica dovrà contenere tutti i dati necessari per la verifica del rispetto di termini e modalità di esecuzione del contratto e per la verifica della parte economica. I dati di cui sopra dovranno essere messi a disposizione delle Amministrazioni Contraenti in formato elettronico, lavorabile digitalmente con modalità da concordare tra le Parti (foglio di calcolo, accesso sito web, trasmissione mediante, csv, txt, ecc.).

15. L'Appaltatore, su richiesta, dovrà inviare ad APAC i dati relativi a:

- importi fatturati, suddivisi per singola Amministrazione Contraente;
- ogni altro dato utile a rilevare il trend delle prestazioni relative alla convenzione richieste dalle Amministrazioni Contraenti nel periodo di validità degli Ordinativi di Fornitura.

16. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dare attuazione alle indicazioni in tema di modalità di pagamento e fatturazione del compenso.

ARTICOLO 17 – VICENDE SOGGETTIVE DEL FORNITORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive del Fornitore, di cui all'art. 120, comma 2, lett.d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, APAC prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura della convenzione e dei contratti attuativi.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 18 – CESSIONE DEI CREDITI E DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. E' vietata la cessione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione Contraente, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere

stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Amministrazione Contraente qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Contraente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'Amministrazione Contraente cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che le Amministrazioni Contraenti devono eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto e non è ammesso il subappalto a cascata. Resta fermo che:

a) non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto;

b) i contratti di subappalto sono stipulati nella misura indicata dall'Operatore economico nella dichiarazione presentata in sede di gara e allegata al contratto di appalto. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. L'operatore economico può indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappalto è autorizzato dalle singole Amministrazione Contraenti, dandone comunicazione ad APAC.

2. In sede autorizzativa dei contratti di subappalto, ove sono eseguite le verifiche sul possesso dei requisiti da parte degli Operatori Economici proposti quali subappaltatori, le motivazioni di cui al precedente comma 1, lettera b), saranno valutate dalla Stazione appaltante che potrà eventualmente richiedere il rispetto della soglia di legge (non meno del 20% di riserva alle piccole e media imprese).

3. I contratti di subappalto contengono le medesime tutele riferite ai lavoratori, rispettivamente cogenti e coerenti con quelle del contratto principale.

4. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.
6. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'Amministrazione Contraente sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Appaltatore interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
6. L'Appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d), del D. Lgs. n. 36/2023.
7. L'Amministrazione contraente corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

ARTICOLO 20 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ARTICOLO 21 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

1. Al personale impiegato nella prestazione oggetto di appalto, è applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Operatore economico anche in maniera prevalente.
2. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 1746 di data 29 settembre 2023, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto

Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle aziende del settore gas/acqua. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

3. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

4. In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1746 di data 29 settembre 2023 nei contratti pluriennali continuativi eventuali rinnovi dei CCNL e CCPL di riferimento o di quello di settore, nonché dell'eventuale contratto integrativo aziendale, intervenuti successivamente all'aggiudicazione della gara di appalto, comportano la rideterminazione dell'indennità appalto. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

ARTICOLO 22 – SICUREZZA

1. L'Appaltatore si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

3. L'Appaltatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'Appaltatore si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

ARTICOLO 23 – CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire la convenzione anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione della convenzione è stabilito nella misura a tendere del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto.
2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

ARTICOLO 24 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica il combinato disposto degli articoli 106 e 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di APAC.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
Nel caso di integrazione della Convenzione, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
4. La garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai Contratti attuativi e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni.
5. La garanzia opera nei confronti di APAC a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, APAC ha la facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

7. L'incameramento della garanzia, anche se per penali o altri inadempimenti in danno delle Amministrazioni Contraenti, può avvenire solo con atto della Provincia autonoma di Trento – APAC. Per tale finalità le Amministrazioni Contraenti richiedono, per gli inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore nei loro confronti, alla Provincia autonoma di Trento – APAC l'incameramento della garanzia in nome e per conto loro.

8. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

- a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante è quello del Tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante";
- b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante";
- c) "I rinvii contenuti nello schema tipo a disposizioni della normativa statale in materia di contratti pubblici, si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibili".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati della Struttura provinciale/Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione della fornitura, anche il codice CIG.

9. APAC non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 non sono accettate dall'Amministrazione.

ARTICOLO 25 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

3. L'Appaltatore si impegna a stipulare e mantenere operante per il tutto il periodo di validità contrattuale della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura a beneficio anche delle Amministrazioni

Contraenti e dei terzi, in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

4. In particolare detta polizza tiene indenni le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione e ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

6. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore durante l'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della Convenzione.

7. Copia delle polizze deve essere consegnata alla Stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

ARTICOLO 26 – PENALI

1. Con riferimento alla Convenzione, in caso d'inadempimento, non imputabile ad APAC ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, sono previste le penali (applicate da APAC) che seguono:

a) Call Center, di cui all'art. 8 comma 4 del presente Capitolato: in caso di mancata operatività del Call Center che si protragga per oltre 2 (due) ore continuative rispetto all'orario di apertura previsto, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, una penale pari a Euro 30,00 (venti/00), per ogni ora di mancata operatività.

b) Reportistica, di cui all'art. 10 del presente Capitolato: in caso di mancati invii della prevista reportistica, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, la penale pari allo 0,5 % del valore del Contratto di Fornitura, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti dal medesimo Paragrafo.

c) Referente della Fornitura e Responsabile tecnico, di cui al art. 12 del presente Capitolato: In caso di mancata messa a disposizione o comunicazione del Responsabile della Fornitura o del Responsabile tecnico, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, la penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.

d) Altre non conformità.

Per altre non conformità nell'esecuzione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'APAC una penale di valore da Euro 100,00 (cento/00), a Euro 2.000,00 (duemila/00), a seconda della gravità e a insindacabile giudizio di APAC.

2. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, sono previste le penali (applicate dall'Amministrazione Contraente) che seguono:

a) per ogni giorno di ritardo non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore, a caso fortuito oppure a grave e accertata negligenza imputabile al distributore, nonché nel caso in cui le informazioni fornite siano difformi da quelle presenti negli archivi del distributore, rispetto alla data di attivazione della fornitura o all'eventuale data concordata, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 1 ‰ (un per mille) del valore del Contratto di Fornitura, IVA esclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e agli atti di gara: in tal caso le Amministrazioni Contraenti applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizia a essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione e i suoi allegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

b) in caso di mancati invii delle previste reportistiche, di cui agli artt. 11 e 12 del Capitolato amministrativo verrà applicata da parte dell'Amministrazione Contraente, nei confronti del Fornitore, una penale pari a 1 ‰ (un per mille) del valore del Contratto di Fornitura, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti dal medesimo Paragrafo;

c) per il caso in cui la tardiva attivazione delle utenze determini a carico dell'Amministrazione Contraente l'applicazione della tariffa più onerosa rispetto alle condizioni della convenzione provinciale, il Fornitore deve farsi carico del maggior onere dovuto dall'Amministrazione Contraente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero deve rifondere la stessa Amministrazione dell'importo maggiore da questa corrisposto;

d) per l'errata o inesatta produzione della fattura, per cui l'importo fatturato non sia corrispondente ai dati reali di consumo, le Amministrazioni Contraenti possono applicare al Fornitore, a partire dalla data della contestazione e con le modalità di cui ai successivi commi 9 e 10, una penale pari allo 0,5 ‰ del valore del contratto di fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al valore massimo dell'1,5 ‰ dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni Contraenti applicano al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fattura non sia prodotta in modo corretto.

4. Le suddette penali sono cumulabili tra loro. In caso di reiterazione delle violazioni (più di tre volte per la stessa tipologia di infrazione) le penali potranno essere raddoppiate.

5. L'elenco di cui sopra in ogni caso non è esaustivo, ogni eventuale altra violazione della Convenzione o di quanto offerto in sede di gara costituirà titolo per avanzare contestazioni per inadempimento.

6. Le Amministrazioni Contraenti e/o APAC possono, nel rispetto della normativa fiscale, compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

7. Ciascuna Amministrazione Contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto, stipulato a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. APAC, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

10. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione o del Singolo Contratto di Fornitura, può trovare applicazione l'art. 29 del presente Capitolato Amministrativo

ARTICOLO 27 - CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali stabilite al precedente art. 26 devono essere contestati all'Appaltatore per iscritto o tramite PEC dalla Provincia autonoma di Trento - APAC e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti devono essere comunicati per conoscenza alla Provincia autonoma di Trento - APAC.

2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di APAC e/o della singola Amministrazione Contraente, l'Appaltatore deve comunicare, in ogni caso, per iscritto o tramite PEC, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano ad APAC e/o all'Amministrazione Contraente nel

termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima, a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nel precedente articolo a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione o del singolo Contratto di Fornitura, trova applicazione l'art. 29 del presente Capitolato, con la conseguente risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel precedente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 27 BIS – CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'Appaltatore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Appaltatore, concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.
5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.
6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.
7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

ARTICOLO 28 – REVISIONE DEI PREZZI

Nella presente Convenzione non trova applicazione l'opzione di revisione dei prezzi in quanto la prestazione principale risulta già indicizzata alle dinamiche dei prezzi di mercato.

ARTICOLO 29 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI CONTRATTI DI FORNITURA

Per la disciplina della risoluzione della Convenzione e/o dei Contratti di fornitura si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e la disciplina recata nel testo della Convenzione.

ARTICOLO 30 – RECESSO

1. E' facoltà dell'APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti, recedere, tramite raccomandata A/R o PEC, in conformità alla disciplina dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO DEL FORNITORE

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Appaltatore privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), e fermo restando la possibilità di

utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

2. L'Appaltatore si impegna a comunicare ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione dei servizi oggetto della Convenzione.

ARTICOLO 32 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della Stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione della convenzione/contratto attuativo.

2. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

3. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del comma 1, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, con facoltà dell' APAC di incamerare la garanzia definitiva prestata.

ARTICOLO 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Titolari del trattamento dei dati personali sono le Amministrazioni Contraenti, che hanno diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d'ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con "regolamento") ed, a tal fine, impartiscono

proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto della Convenzione, l'Appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula della Convenzione, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, dovrà, ove ne sussistano i presupposti, essere incaricato Responsabile del trattamento da parte di ciascuna singola Amministrazione aderente alla Convenzione in occasione dell'emissione del proprio Ordinativo di Fornitura, secondo l'allegato "Contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni" al presente Capitolato amministrativo, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere trasmesso dall'Amministrazione contante all'Operatore economico prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

ARTICOLO 34 - CLAUSOLA FINALE

1. La Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica alla Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura da parte di APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con la Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non è sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvive ai suddetti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto le previsioni della Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle Parti manifestata per iscritto.

CAPITOLATO TECNICO

PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO E DEI SERVIZI CONNESSI, IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E ALL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO – ADIGE/SÜDTIROL PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA DI TRENTO. LOTTO UNICO.

INDICE

ART. 1 - PREMESSA

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - ORDINATIVI DI FORNITURA

ART. 4 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 5 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

ART. 6 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

ART. 7 - QUALITÀ E GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

ART. 8 - RECESSO E CESSAZIONE

ART. 9 - PREZZI DI FORNITURA

ART. 10 - NUOVI PUNTI DI PRELIEVO

ART. 11 - AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: REPORTISTICA MENSILE FATTURAZIONE

ART. 12 - AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: REPORT DATI DI SINTESI

ART. 13 - APAC: REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE

ARTICOLO 1 - PREMESSA

1. Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Amministrazioni Contraenti. Tale fornitura deve essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento e nella Convenzione.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni:

ARERA: l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo nei settori dell'energia, delle reti e dell'ambiente;

Amministrazione/i Contraente/i: gli Enti/Agenzie legittimati ad utilizzare la Convenzione;

Capitolato Tecnico: il presente atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Categoria d'Uso: l'elemento che caratterizza ciascun PdC/PdR in funzione della destinazione d'uso del gas naturale. Ai fini della presente Convenzione fa fede la Categoria d'Uso risultante dall'anagrafica del Distributore Locale;

Consumo Stimato (o Consumo Stimato del Contratto): è il quantitativo complessivo presunto della fornitura, espresso in smc, indicato nell'Ordinativo di Fornitura;

Contratto attuativo o Contratto di fornitura: l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore, formalizzato mediante l'Ordinativo di Fornitura e relativi allegati (eventuale PDA...), che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione, opportunamente integrate e/o personalizzate;

Data di Attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione del gas naturale coincidente salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;

Distributore Locale o Distributore: il soggetto che esercita il servizio di distribuzione e di misura del gas presso la Rete di Distribuzione;

Fornitore: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese, che fornisce gas naturale ai clienti finali, risultato aggiudicatario della presente procedura di gara e che, conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

Fornitura a Prezzo Variabile: fornitura di gas naturale a 24 mesi continuativi durante la quale il corrispettivo - Prezzo Variabile - varia mensilmente;

Giorno lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;

Gruppo di Misura: la parte dell'impianto di alimentazione dell'utente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas naturale e per il collegamento all'impianto interno dell'utente finale, comprensivo, eventualmente, di un correttore dei volumi misurati;

Luogo di Fornitura: ubicazione fisica del/i Gruppo/i di Misura ove deve essere fornito il gas naturale indicato dalle Amministrazioni Contraenti nell'Ordinativo di Fornitura;

Ordinativo di Fornitura: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con cui le Amministrazioni Contraenti manifestano la volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione delle forniture e/o servizi richiesti;

Potere Calorifico Superiore (PCS) a condizioni standard: il PCS di riferimento del presente Capitolato pari a 38,1 MJ/smc. Ai fini della presente Convenzione e dei relativi allegati, i corrispettivi del gas naturale si riferiscono a tale PCS; sono adeguati in fattura in proporzione al PCS convenzionale vigente nel periodo di prelievo nell'ambito di pertinenza del singolo PdC/PdR;

Prezzo Variabile: il prezzo calcolato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del presente Capitolato;

Punto di Consegna (PdC): il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all'impresa distributrice/cliente finale il gas naturale;

Punto di Riconsegna (PdR): il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura all'Amministrazione;

Cabina di Regolazione e Misura (REMI) o City gate: è il punto fisico di congiunzione tra le reti ovvero l'uscita della rete di trasporto nazionale e l'entrata della rete di distribuzione locale;

Quantitativo Stimato del Contratto: valore complessivo presunto della fornitura di 12 mesi consecutivi espresso in smc, indicato nell'Ordinativo di Fornitura dall'Amministrazione Contraente o, per essa, dall'Unità Ordinante;

Rete di Distribuzione: Rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, attraverso la quale è esercitata l'attività di distribuzione di gas naturale ivi compresa la parte di Rete alimentata a mezzo carro bombolaio;

Rete di Trasporto Nazionale (RTN): rete nazionale di gasdotti così come definita con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 18 del 23 gennaio 2001;

Reti: Rete di Distribuzione e/o Rete di Trasporto Nazionale (RTN);

smc: standard metro cubo, unità di misura di volume riferita a condizioni “fisiche” standard, ossia alla pressione di 1,01325 bar (pressione atmosferica standard) ed alla temperatura di 15°C;

TISG: è l’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 229/2012/R/gas e s.m.i. “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (SETTLEMENT)”;

$\square \infty$: valore derivante dal rapporto tra i volumi di gas consumati nel periodo invernale (mesi dal 1 novembre al 31 marzo) e i volumi di gas consumati nell’anno solare.

Codici standard utilizzati:

Codice	Descrizione	Componente termica
C1	Riscaldamento	SI
C2	Cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	NO
C3	Riscaldamento + cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	SI
C4	Condizionamento	NO
C5	Condizionamento + riscaldamento	SI
T1	Tecnologico (artigianale-industriale)	NO
T2	Tecnologico + riscaldamento	SI

NB: LA CONVENZIONE SERVE UTENZE INSERITE IN ZONA CLIMATICA "E" ED "F" DELLA TABELLA A DEL D.P.R. n. 412 di data 26/8/1993

ARTICOLO 3 – ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato da specifici ordinativi di fornitura secondo le condizioni di cui al presente Capitolato, della Convenzione e di tutta la documentazione di gara allegata al bando.
2. Il Fornitore è obbligato ad accettare tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni a prescindere dal quantitativo annuo di gas naturale richiesto complessivamente nel medesimo Ordinativo di Fornitura, nonché dal quantitativo richiesto per ciascun Punto di Riconsegna ivi elencato.
3. Con la ricezione degli Ordinativi di Fornitura il Fornitore si obbliga alla stipula dei necessari contratti di dispacciamento in prelievo col gestore della rete, garantendo la continuità della somministrazione del gas naturale.
4. Il Consumo Stimato di gas naturale su base annua per ciascun PdC/PdR è indicato nell'Ordinativo di Fornitura emesso dall'Amministrazione Contraente.
5. Nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risulti diverso dal consumo indicato nell'Ordinativo di Fornitura, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore, il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture ed a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione e nei relativi allegati.

ARTICOLO 4 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto dell'appalto è la fornitura continuativa di gas naturale a Prezzo Variabile per il periodo di cui al successivo articolo 6, presso i PdC/PdR indicati nell'Ordinativo di Fornitura, a decorrere dalla Data di Attivazione della Fornitura.
2. Il gas naturale fornito dovrà essere composto da gas costituiti da idrocarburi o da miscele di idrocarburi, essenzialmente metano, conformemente agli standard di qualità previsti dal Codice di Rete di Trasporto dell'operatore maggiore, ai sensi della deliberazione ARERA n. 185/05 e s.m.i..
3. Il gas naturale erogato dal Fornitore all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzato presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
4. Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni sono validi a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti al successivo articolo 6 del presente Capitolato.
5. Il Consumo Stimato di gas naturale su base annua per ciascun PdC/PdR è indicato nell'Ordinativo di Fornitura emesso dall'Amministrazione Contraente.
6. Nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risulti diverso dal consumo indicato nell'Ordinativo di Fornitura, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore, il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture ed a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione e nei relativi allegati.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Le Amministrazioni Contraenti, previa effettuazione di apposita registrazione alla piattaforma Contracta - registrazione Utenti PA, aderiscono alla Convenzione mediante l'invio di Ordinativi di Fornitura.

2. L'Ordinativo di Fornitura consiste in un documento informatico trasmesso con modalità telematiche e sottoscritto con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, fatta eccezione per i casi previsti dai successivi commi 6, 7 e 8.
3. L'avvenuta registrazione di cui al precedente comma 1 è indispensabile per procedere con l'invio dell'Ordinativo di Fornitura, senza di essa, infatti, non è possibile accedere alla piattaforma di e-procurement (Contracta) e inviare il detto Ordinativo.
4. Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi Punti di Riconsegna, dovranno essere inviati unitamente a un'autocertificazione dei consumi dell'anno precedente relativi ai Punti di Riconsegna oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.
5. La data di ricezione dell'Ordine si assume coincidente con la data di trasmissione andata a buon fine che, per gli ordinativi effettuati con strumento telematico, è la data d'invio andata a buon fine.
6. Nel caso in cui non sia attivo o funzionante il negozio elettronico o nel caso in cui per ragioni tecniche lo stesso non sia utilizzabile, APAC può espressamente autorizzare il Fornitore, anche per periodi di tempo limitati, ad accettare Ordinativi consistenti in un documento cartaceo sottoscritto dall'Amministrazione Contraente ed inviato al Fornitore e per conoscenza ad APAC via fax o PEC.
7. Nel caso in cui per ragioni tecniche, anche temporanee, non siano utilizzabili gli strumenti di firma digitale o per altre ragioni debitamente motivate dalle Amministrazioni Contraenti, APAC può espressamente autorizzare il Fornitore, anche per periodi di tempo limitati, ad accettare Ordinativi consistenti in un documento informatico trasmesso con modalità telematiche non confermato con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia e confermato via fax o PEC.
8. APAC comunica o mette a disposizione del Fornitore, anche per via telematica, l'elenco delle Amministrazioni Contraenti autorizzate ad effettuare Ordinativi mediante le modalità di cui ai commi 6 e 7, con l'indicazione dell'eventuale limite temporale di tale autorizzazione.
9. Nei casi di cui al precedente comma 6, venuto meno l'impedimento, anche temporaneo, all'invio dell'Ordinativo di Fornitura mediante negozio elettronico, le Amministrazioni Contraenti sono tenute a registrare gli ordinativi trasmessi in formato cartaceo anche nel negozio elettronico e il Fornitore prende atto, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che tale registrazione non costituisce nuovo Ordinativo di Fornitura.
10. In mancanza delle autorizzazioni di cui ai commi 7 e 8, il Fornitore non è autorizzato a dare corso all'Ordinativo di Fornitura. In tal caso il Fornitore considera l'Ordinativo ricevuto come proveniente da un soggetto non legittimato, applicando quanto previsto dal successivo comma 11.
11. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato a utilizzare la Convenzione, deve, tempestivamente, e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l'Amministrazione Contraente e APAC, provvedendo a rifiutare i medesimi tramite l'apposita procedura prevista nel negozio elettronico, motivando le ragioni del rifiuto. Qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati a utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non saranno conteggiate nel quantitativo massimo oggetto della Convenzione.
12. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, il medesimo non è valido e il Fornitore non deve darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, deve dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente, provvedendo a rifiutare lo stesso tramite l'apposita procedura prevista nel negozio elettronico, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso. In

tal caso l'Amministrazione Contraente può emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.

13. Il Fornitore prende atto, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, mediante annullamento dello stesso tramite l'apposita procedura prevista nel negozio elettronico, da esercitarsi entro 1 (un) giorno lavorativo dalla trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche da parte dell'Amministrazione Contraente, e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.

14. Decorso il termine di cui al precedente comma 13, il Fornitore deve dare conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, provvedendo ad accettare lo stesso tramite l'apposita procedura prevista nel negozio elettronico, entro 2 (due) giorni lavorativi successivi.

ARTICOLO 6 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Il Fornitore s'impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, salva diversa data concordata tra le parti, per una durata di 12 mesi.

2. Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di gas naturale per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità e il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l'Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 7 – QUALITÀ E GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

1. Gli aspetti tecnici concernenti la consegna del gas naturale quali, a titolo esemplificativo la continuità del servizio, attengono ai rapporti tra l'Amministrazione e i gestori di Reti cui l'Amministrazione è allacciata. Pertanto tali aspetti tecnici non riguardano l'esecuzione della presente Convenzione. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi della stessa, connessi con eventuali pretese della medesima, nei confronti del gestore della rete e/o il distributore locale a cui è allacciata.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 30 del Capitolato amministrativo (articolo sul recesso), in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli contratti di fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o da APAC, ciascuno per quanto di propria competenza.

3. Le prestazioni contrattuali da parte del Fornitore dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti di gara; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Contratti di Fornitura; (b) prestare l'erogazione delle forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura.

5. L'Amministrazione si obbliga a non procedere ad alcun intervento di qualsiasi natura e comunque a non manomettere impianti, apparecchi e materiali (ad es. smontaggio e rimontaggio o sostituzione di parti di impianto; manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riparazione ecc.). L'Amministrazione si impegna altresì a non rimuovere, cancellare o comunque modificare i contrassegni apposti sugli impianti, apparecchi e materiali del Distributore Locale/Gestore di rete.
6. L'Amministrazione rimane responsabile dei consumi e di eventuali danni arrecati alle apparecchiature e di quanto altro dovuto nel caso in cui, pur provvedendo a disdire la fornitura, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Gruppo di Misura, e ciò sino alla effettiva chiusura del Gruppo di Misura medesimo.
7. L'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ad anagrafica delle utenze, ivi inclusa la Categoria d'Uso, recapiti e referenti dell'Amministrazione, restando, pertanto responsabile di qualsivoglia disagio conseguente alla mancata comunicazione della variazione.
8. Il Fornitore, per ciascuna utenza, dovrà provvedere a stipulare tutti i contratti di trasporto e distribuzione e gli atti necessari per procedere all'attivazione della fornitura di gas naturale nelle tempistiche previste dal Codice di Rete del trasportatore di competenza.

ARTICOLO 8 - RECESSO E CESSAZIONE

1. L'Amministrazione che vuole cessare (discatura del Gruppo di Misura) la fornitura del gas invia tempestiva comunicazione al Fornitore per ottenere la lettura finale del consumo e la chiusura del Gruppo di Misura. Il Fornitore, a seguito della comunicazione dell'Amministrazione, predispone l'intervento di cessazione nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 9 – PREZZI DI FORNITURA

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti, per le Forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, saranno calcolati sulla base della somma:

1.1. Prezzo Variabile dato dalla somma:

- a) dell'elemento **PSVDA,m** - di seguito descritto;
- b) degli spread offerti (**DVAR,i**) espressi in Eurocent/smc e differenziati per:
 - Categoria d'Uso:
 - Termica (C1, C3, C5, T2);
 - Non Termica (C2, C4, T1 e Autotrazione);

con C1, C3, C5, T2, C2, C4 e T1 così come definite nella Tabella n. 1 del TISG.

- Cluster di consumo:
 - consumo annuo PdR $\leq$ 200.000 smc;
 - consumo annuo PdR $>$ 200.000 smc.

2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

3. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente punto 1, sono totalmente a carico dell'Amministrazione:

- a) il servizio di trasporto di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;

- b) il servizio di distribuzione e i relativi eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente;
- c) le componenti tariffarie:
 - SD di cui alla deliberazione n. 29/11 dell'ARERA e s.m.i.;
- d) i corrispettivi unitari variabili:
 - CRVFG di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
 - CRVI di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
 - CRVOS di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
 - CRVBL di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
 - CRVST di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
 - CRVCS di cui alla deliberazione n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
- e) per i PdC (c.d. *diretti*) le componenti tariffarie:
 - GST, RET, di cui alla deliberazione n. n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
 - UG3T di cui alla deliberazione n. n. 139/2023/R/GAS (RTTG 2024-2027) e s.m.i.;
- f) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente;
- g) per la sola Categoria d'Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole metano (GFBM);
- h) i costi di cui al successivo art. 10.

Si precisa che, ogni ulteriore onere stabilito dalle competenti autorità, di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), riferite al solo mercato libero, che dovesse sopraggiungere dopo la pubblicazione della gara, sarà a carico dell'Amministrazione contraente.

4. I corrispettivi di cui al precedente punto 1 si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai punti 1, 2 e 3.
5. Il corrispettivo unitario sarà applicato ad ogni smc fatturato all'Amministrazione.
6. Il corrispettivo unitario per le Forniture a Prezzo Variabile, di cui ai precedenti commi 1.1 e 1.2, espresso in Eurocent/smc sarà definito mensilmente come di seguito:

$$P_{VAR,i,m} = PSV_{DA,m} + D_{VAR,i}$$

dove:

- $P_{VAR,i,m}$: prezzo del gas naturale, espresso in Eurocent/smc, del mese m-esimo, differenziato per ciascuna combinazione i -esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo, calcolato alla quarta cifra decimale.
- $PSV_{DA,m}$: espresso in Eurocent/smc e arrotondato alla quarta cifra decimale, è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel mese m-esimo, *“pari alla media mensile del prezzo PSV, determinato come segue: i. se il giorno di riferimento(giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi bid e offer “Day-Ahead”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione “PSV Price Assessment”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; ii. se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi bid e offer “Weekend”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione “PSV Price Assessment”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; iii. i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di assessment di ICIS Heren.”* così come disciplinato dalla Deliberazione ARERA 374/2022/R/GAS. Mensilmente il

PSVDA individuato come indicato sopra, sarà trasformato in Eurocent/smc applicando il PCS riportato alla lett o) al precedente art. 2).

- $D_{VAR,i}$: è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore e differenziato per ciascuna combinazione i -esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo.

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati di comune accordo tra Consip ed il Fornitore criteri alternativi equivalenti.

7. Non è prevista l'applicazione di ulteriori oneri all'Amministrazione, a qualsiasi titolo, nel caso di:

- a) consumi effettivi differenti da quelli stimati dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura;
- b) rapporto ($\square$) tra volumi invernali e volumi annuali diverso da quello stimato dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura.

8. Per le utenze per le quali è stato stimato nell'Ordinativo di Fornitura un consumo inferiore al consumo effettivo, il Fornitore applicherà comunque il prezzo offerto in sede di gara relativo al cluster dichiarato nell'Ordinativo di Fornitura.

9. Per le utenze per le quali è stato stimato nell'Ordinativo di Fornitura un consumo superiore al consumo effettivo, è facoltà del Fornitore applicare il prezzo offerto in sede di gara per il cluster di effettiva pertinenza.

ARTICOLO 10 – NUOVI PUNTI DI PRELIEVO

1. La richiesta di nuovi allacci alla Rete avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni dell'Ordinativo di Fornitura e di un apposito allegato all'ordinativo di fornitura dedicato ai nuovi allacci "*Allegato 2 – Nuovi allacci*".

2. Per ogni richiesta di nuovo allaccio, gli Ordinativi di Fornitura devono essere inviati dalle Amministrazioni con l'indicazione della potenza richiesta (kW) unitamente alla miglior stima del consumo di 24 mesi, secondo il dettaglio di cui all'Allegato 2 (obbligatorio all'ODA) – *Nuovi allacci*.

3. Successivamente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, al fine di perfezionare il suddetto allaccio, le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere l'eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore. Tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal Distributore Locale, entro il termine di validità dello stesso. Le Amministrazioni, ai fini del buon esito del suddetto allaccio, sono altresì tenute ad effettuare gli eventuali interventi che il Fornitore o il gestore della Rete richieda.

4. L'effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito degli adempimenti di cui al precedente comma. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni eventuale variazione della Data di attivazione della fornitura.

5. Qualora per cause imputabili all'Amministrazione non si concludano gli adempimenti di cui al precedente comma 3, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto, relativo ai nuovi allacci, s'intenderà risolto di diritto.

6. Qualora, sulla base di quanto indicato nel preventivo trasmesso dal distributore locale, l'avvio dell'alimentazione del PdC/PdR è prevista oltre 24 mesi dalla data di attivazione del lotto di pertinenza della Convenzione, il Fornitore non è tenuto ad erogare la somministrazione della fornitura. In tali casi il Fornitore, informata la PA, ha comunque l'obbligo di monitorare lo stato di avanzamento della pratica fino alla conclusione della Convenzione o degli eventuali contratti attuativi riferiti alla medesima Amministrazione

contraente. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere la pratica di allaccio al fornitore dell'edizione successiva della Convenzione non appena disponibile dando evidenza dell'avvenuto passaggio di consegna all'Amministrazione.

7. È facoltà dell'Amministrazione richiedere che la scadenza delle forniture di cui al comma 6, venga allineata a quella di precedenti contratti attuativi attivi, nell'ambito della medesima convenzione.

8. Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio. Inoltre l'Amministrazione è tenuta a versare al Fornitore un contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuovo allaccio pari a Euro 26,48.

9. Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche a ulteriori Punti di Prelievo, che le Amministrazioni Contraenti ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite.

10. Il Fornitore s'impegna ad attivare la fornitura dei suddetti nuovi Punti di Prelievo secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dalla Convenzione.

11. Il Fornitore s'impegna, inoltre, a fornire alle Amministrazioni, qualora richiesto, tutto il supporto tecnico per gestire le operazioni di stima relative a nuovi allacciamenti.

ARTICOLO 11 – AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: REPORTISTICA MENSILE FATTURAZIONE

1. Il Fornitore si obbliga a trasmettere alle Amministrazioni Contraenti, un Report mensile, formulato sulla base del fac simile nell'”Allegato al capitolato tecnico - Report mensile”, in formato “.xls” o equivalente.

2. I suddetti report dovranno essere trasmessi in formato elettronico, in accordo con la singola Amministrazione contraente, nel rispetto dei canali (email/pec) che saranno concordati con la stessa Amministrazione.

3. Qualora nel report siano presenti dati relativi a consumi stimati, il Fornitore deve trasmettere un nuovo report mensile completo, sostitutivo di quello precedentemente inviato, contenente i dati di consumo modificati a seguito dell'imputazione dei consumi reali, contestualmente alla trasmissione della/e corrispondente/i fattura/e di congruaggio.

4. Il Fornitore non è tenuto all'invio di un nuovo report solo in occasione dei congruaggi legati alla rettifica dei valori della componente di costo del dispacciamento.

5. Il nuovo report mensile deve contenere anche tutti i dati di tutti i PDR già trasmessi, anche se riferiti a consumi reali, allo scopo di poter disporre di un prospetto di sintesi dei dati reali e definitivi di ciascun singolo mese.

6. Il Fornitore si obbliga altresì a mettere in condizione le Amministrazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, per i Punti di Riconsegna dotati di misuratore orario, di poter acquisire i consumi al quarto d'ora, ovvero in caso di indisponibilità di questi i consumi orari, attraverso propri strumenti ovvero fornendo formazione alle Amministrazioni per l'utilizzo di strumenti messi a disposizione dai distributori.

ARTICOLO 12 – AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: REPORT DATI DI SINTESI

1. Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere a ogni Amministrazione Contraente il Report secondo il fac simile nell'”Allegato al capitolato tecnico - Dati di sintesi”, su base annuale, in formato “.xls” o equivalente, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dalla data di attivazione del servizio alla data del termine dell'Ordinativo di fornitura, comprensivo di eventuali congruaggi, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scadenza della fornitura stessa;

2. Il Fornitore tre mesi prima della scadenza dell'ordinativo di fornitura ha l'obbligo di avvisare l'Amministrazione Contraente della scadenza prossima dell'ordinativo stesso.

ARTICOLO 13 – APAC: REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE

1. Come previsto dall'art. 10 del Capitolato amministrativo, APAC si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, l'elaborazione di reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare ad APAC secondo i termini e le modalità specificate nel Piano dei Fabbisogni.

2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da APAC mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dall'APAC; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

3. In particolare può essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni anche per via telematica e riguardanti tra l'altro:

- 1) le Amministrazioni Contraenti;
- 2) gli Ordinativi di Fornitura ricevuti, suddivisi per Amministrazione Contraente, completi del quantitativo stimato di contratto;
- 3) la data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- 4) la data di attivazione della fornitura;
- 5) i punti di Riconsegna attivati;
- 6) il quantitativo presunto della fornitura per ciascun punto di prelievo;
- 7) i consumi di gas rilevati, suddivisi per Amministrazione Contraente e per ciascun punto di prelievo, completi di:
 - consumo mensile di gas;
 - importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere ad APAC, 2 (due) mesi prima della scadenza della Convenzione, un file conforme all' "Allegato al capitolato tecnico – Dati di sintesi" - contenente l'anagrafica completa di tutti i punti di prelievo attivati nel corso della Convenzione completo di tutte le informazioni nello stesso riportate.

CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DELLE RELATIVE ISTRUZIONI

Tra

Provincia autonoma di Trento, (dati di contatto del referente:.....)

e

....., **[da valutare]** con sede legale in
....., P. IVA / nato a,
C.F....., (dati di contatto del referente:.....)

di seguito, congiuntamente, le “Parti”.

Premesso che:

- tra la **Provincia autonoma di Trento** e la/il intercorre un rapporto di, in forza del/della contratto/convenzione sottoscritto/a tra le Parti in data
- tale rapporto contrattuale implica, necessariamente, il trattamento, da parte della/del, di dati personali di cui la **Provincia autonoma di Trento** è Titolare del trattamento;
- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il Regolamento) “*si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione*”;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, “*Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato*”;

- ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, *"Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare..."*;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, *"I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento"*;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento, *"Quando un Responsabile del trattamento ricorre a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile"*;
- ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, *"...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l'Autorità di controllo..."*;
- ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il *"Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento"*;
- a seguito delle garanzie offerte **[se del caso, menzionare i Codici di Condotta, ex art. 40 del GDPR, a cui ha aderito il Responsabile, o le Certificazioni dallo stesso ottenute]** e delle dichiarazioni rilasciate **[ad es: menzionare il fatto di non aver subito attacchi in grado di comportare violazione dei dati da 5 anni, o altro periodo adeguato]** dalla/dal, in forza di quanto previsto al

considerando n. 81 del Regolamento, tale soggetto è stato ritenuto idoneo ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento;

**Tutto ciò premesso e considerato,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
si conviene quanto segue.**

Art. 1 – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento e, più precisamente, allo scopo di garantire il rispetto dei relativi paragrafi 3 e 4, con il presente contratto (di seguito, il “Contratto”) la **Provincia autonoma di Trento**, in qualità di “*Titolare del trattamento*” (di seguito, il “Titolare”), nomina “*Responsabile del trattamento*” (di seguito, il “Responsabile”). Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto – con la diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, del Codice Civile – della predetta normativa europea, della connessa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell’Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l’assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

Art. 2 – Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare a norma del Regolamento. Si precisa che le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al Capo V del Regolamento.

Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento. Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le Parti al momento della sottoscrizione del Contratto, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati possano essere pubblicati sul sito istituzionale e/o sulla bacheca del Titolare, per finalità di trasparenza (artt. 13, 14 e 15 del Regolamento) nei confronti degli interessati, o comunque resi noti agli stessi.

Art. 3 – Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali soltanto sulla base delle istruzioni documentate (anche successivamente rilasciate, nel corso del rapporto) da parte del Titolare, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese Terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto europeo o nazionale cui è soggetto il Responsabile; in tal caso, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trattamento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi Terzi ovvero organizzazioni internazionali, fatti salvi i casi eccezionali e di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 49 del Regolamento applicabili alla presente fattispecie contrattuale, ciò potrà avvenire esclusivamente ai sensi dell'art. 45 del Regolamento. Sono vietati, pertanto, i trasferimenti basati sugli ulteriori strumenti previsti dal Capo V del Regolamento.

Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, europee o nazionali, relative alla protezione dei dati.

I dati personali trattati dal Responsabile concernono **[vedi le definizioni di cui all'art. 4, nn. 13), 14), 15), all'art. 9 e all'art. 10 del Regolamento, specificando – per ciascuna tipologia individuata (“comuni”, “particolari categorie”, “sanitari”, “biometrici”, “genetici”, “relativi a condanne penali e reati”) – i dati trattati dal Responsabile]**
.....; le categorie di interessati coinvolti nel trattamento riguardano:;;

In relazione al rapporto contrattuale di cui in premessa, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per finalità di **[specificare la finalità del trattamento]**
e potrà effettuare, **[opzione]** con o senza strumenti automatizzati, soltanto le seguenti operazioni: **[specificare le operazioni consentite]** raccolta¹, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, **[attenzione alla selezione di quelle in riquadro!]** comunicazione mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, diffusione, raffronto o interconnessione, limitazione, profilazione, cancellazione o distruzione.

[fatti salvi casi particolari] La durata del trattamento coincide con il termine del Contratto.

¹ Se il Responsabile è delegato anche a tale operazione di trattamento, avendo il primo contatto con l'interessato, potrà/dovrà fornire l'informativa del Titolare per suo conto. N.B.: la ricezione dei dati (trasmessi dal Titolare) da parte del Responsabile, invece, non può considerarsi “raccolta”.

Art. 4 – In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi europei (ad esempio, di *privacy by design e by default*) e nazionali in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento, anche nel rispetto della *privacy policy* del Titolare che il Responsabile dichiara di conoscere. Il Responsabile dovrà:

a) garantire che le persone che trattano i dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite/formate e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e possano accedere ai dati personali soltanto nella misura strettamente necessaria all'attuazione, gestione e controllo del contratto;

b) oltre ad assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento, adottare tutte le misure richieste ai sensi del medesimo articolo dirette a garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le Parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

Ciò premesso, il Responsabile dichiara di mettere in atto almeno le seguenti misure tecniche ed organizzative: **[per la relativa compilazione, vedi Nota A in calce]**

.....
.....

..... Qualora il trattamento riguardasse dati ex artt. 9 e/o 10 del Regolamento, il Responsabile applica le seguenti limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari:

In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe e non inferiori al livello **[opzioni: in relazione alla delicatezza del trattamento e ai costi, scegliere i seguenti livelli]** “minimo”/“standard”/“alto” di cui alla circolare Agid n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni;

c) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati, oltre che di qualsiasi altra richiesta dagli stessi

pervenuta, attenendosi alle istruzioni del Titolare ed astenendosi dal rispondere direttamente alla richiesta stessa, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare;

d) rispondere prontamente ed adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei dati e mettere a sua disposizione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto o che derivano dal Regolamento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni (da intendersi anche quelle nei locali, o nelle strutture fisiche del Responsabile), realizzate dal Titolare, dal suo *Data Protection Officer*, o da un altro soggetto a ciò deputato, effettuate con adeguato preavviso e ad intervalli ragionevoli, o qualora vi fossero indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile.

Su richiesta, le Parti mettono a disposizione della/e Autorità di controllo competente/i le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione;

e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 35 e 36 del Regolamento tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, nonché garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare qualora venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti od obsoleti.

In particolare, relativamente alla predisposizione della valutazione di impatto, nel caso in cui il Responsabile fornisca al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisca gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare l'analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest'ultimo;

f) in caso di violazione dei dati personali (*data breach*), cooperare con il Titolare e assisterlo nell'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione.

In caso di violazione dei dati trattati dal Titolare, assistere quest'ultimo nell'adempimento dell'eventuale notifica all'Autorità di controllo e nell'eventuale comunicazione agli interessati, ottenendo le seguenti informazioni: 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché

le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la comunicazione iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

In caso di violazione dei dati personali trattati dallo stesso Responsabile, informare il Titolare (cioè alla Struttura provinciale di merito, inviando il rapporto di *data breach* anche alla Struttura provinciale competente in materia di protezione dei dati personali) non appena venuto a conoscenza dell'evento, adempiendo a quanto previsto dalla specifica *policy* provinciale in tema di *data breach* che il Responsabile dichiara di conoscere. Tale informazione contiene almeno: 1) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione); 2) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali; 3) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la comunicazione iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Sempre con riferimento ai casi di *data breach* (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), qualora gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest'ultimo è sin d'ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa notifica all'Autorità di controllo e comunicazione ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi; tali adempimenti dovranno essere effettuati previa valutazione, con la Struttura provinciale direttamente coinvolta e a cui compete la decisione, degli elementi della violazione e delle necessarie conseguenti azioni da intraprendere;

g) nei casi prescritti dall'art. 37 del Regolamento, **[opportuno]** oltre che nelle fattispecie in cui tale adempimento sia raccomandato nelle specifiche Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art 29/EDPB, provvedere alla nomina del *Data Protection Officer* (di seguito, "DPO"), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida

del Gruppo di Lavoro Art 29/EDPB, nonché dalle indicazioni fornite dall'Autorità di controllo, garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO l'effettivo adempimento dei compiti di cui all'art. 39 del Regolamento; *[un'ulteriore, eventuale, misura potrebbe consistere nell'individuazione, da parte del Responsabile, del "Data Privacy Correspondent", ovvero di un suo dipendente che, occupandosi della compliance in materia di privacy, informi periodicamente il Titolare (Referente privacy) attraverso un report sulle attività svolte (controlli, formazione, ecc.), magari con allegazione di documenti che provino tali adempimenti]*

h) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema secondo i criteri di individuazione e selezione previste dall'Autorità di controllo con provvedimento dd. 27/11/2008 e s.m.i., conservando l'elenco degli stessi Amministratori, verificandone annualmente l'operato ed adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici (da conservare con caratteristiche di inalterabilità e integrità per almeno per 6 mesi). Qualora l'attività degli stessi Amministratori di Sistema riguardasse, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano, o che permettono il trattamento, di informazioni di carattere personale dei dipendenti del Titolare, comunicare a quest'ultimo l'identità degli Amministratori di Sistema (provvedendo a dare idonea informativa, ex art. 13 del Regolamento, agli stessi Amministratori);

i) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30.2 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell'Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;

j) effettuare la segregazione (fisica e logica) dei dati personali (ovvero mantenerli separati rispetto a quelli di cui è Titolare, o Responsabile per altri soggetti) ed informare tempestivamente il Titolare di ogni variazione oggettiva della propria compagine societaria o qualità soggettive tale da compromettere il corretto espletamento dei compiti assegnati, nonché perdita (anche parziale) dei requisiti e delle garanzie offerte;

k) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l'esecuzione del Contratto, nonché il nominativo dell'eventuale DPO;

l) alla scadenza del rapporto contrattuale di cui in premessa (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell'esecuzione delle relative attività/prestazioni e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare (concernente, ad esempio, la restituzione dei dati), provvedere alla cancellazione (ivi compresa ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (certificando al Titolare di aver ottemperato in tal senso), a meno che il

diritto europeo o nazionale ne preveda la conservazione ed esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. In caso di trattamento con modalità automatizzate, il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione predetta potrà effettuare la trasmissione sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, beninteso qualora il destinatario sia attrezzato a riceverli. Sino a quando i dati non sono cancellati (o restituiti), il Responsabile continua ad assicurare il rispetto del presente Contratto.

Art. 5 – [OPZIONE 1, autorizzazione preliminare specifica] Il Responsabile non può subcontractare a un sub-Responsabile i trattamenti da effettuare per conto del Titolare conformemente al presente Contratto senza la previa autorizzazione specifica scritta dello stesso Titolare. Il Responsabile presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno [precisare il congruo periodo di tempo] giorni prima di ricorrere al sub-Responsabile in questione, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-Responsabili autorizzati dal Titolare sono allegati al Contratto. Le Parti tengono aggiornato tale allegato.

[OPZIONE 2, autorizzazione scritta generale] Il Responsabile ha l'autorizzazione generale del Titolare per ricorrere a sub-Responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile informa specificamente per iscritto il Titolare di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-Responsabili con un anticipo di almeno [precisare il congruo periodo di tempo] giorni, dando così al Titolare il tempo sufficiente per potersi opporre a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-Responsabile/i in questione. Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

In ogni caso, qualora il Responsabile ricorresse ad un sub-Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, dovrà sottoscrivere, con tale sub-Responsabile, un contratto analogo al presente Contratto – stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico – imponendo a quest'ultimo, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Contratto (e in ogni altro atto giuridico o *addendum* intervenuto tra le Parti) e prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, nonché della connessa disciplina nazionale. Su richiesta del Titolare, il Responsabile gli fornisce copia del contratto stipulato

con il sub-Responsabile e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile si assicura che il sub-Responsabile rispetti gli obblighi a cui lo stesso Responsabile è soggetto a norma del Contratto e del Regolamento.

Il Responsabile comunica al Titolare qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile, degli obblighi contrattuali. Laddove il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi contrattuali, il Responsabile sarà ritenuto integralmente responsabile nei confronti del Titolare.

Il Responsabile concorda con il sub-Responsabile una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare ha diritto di risolvere il contratto con il sub-Responsabile e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

Art. 6 – In caso di azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

Art. 7 – Il Contratto avrà termine il *[inserire lo stesso termine del rapporto contrattuale principale]*; in forza del collegamento con il/la contratto/convenzione di cui in premessa, la risoluzione o il recesso del/della stesso/a contratto/convenzione produrrà medesimo effetto sul presente Contratto.

Art. 8 – Fatte salve le disposizioni del Regolamento, qualora il Responsabile violi gli obblighi che gli incombono ai sensi del Contratto, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole, o non sia risolto il Contratto stesso. Il Responsabile informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

Il Titolare ha diritto di risolvere il Contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole, qualora si verifichi anche solo una delle

seguenti situazioni: (a) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare ai sensi del comma precedente e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione; (b) il Responsabile violi in modo sostanziale, o persistente, le presenti clausole, o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento, o della connessa disciplina nazionale, o delle prescrizioni dell'Autorità di controllo; (c) il Responsabile non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente, o della/e Autorità di controllo competente/i per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità del Contratto, o del Regolamento, o della connessa disciplina nazionale.

Il Responsabile ha diritto di risolvere il Contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole, qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, in conformità al precedente Art. 3, il Titolare insista sul rispetto delle istruzioni.

Dopo la risoluzione del Contratto il Responsabile, dovrà agire nel rispetto di quanto previsto al precedente Art. 4, lett. I).

Art. 9 – Per ogni controversia riguardante il presente Contratto è competente il Foro di Trento.

Provincia autonoma di Trento

.....

Il Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., accetta e sottoscrive espressamente le seguenti clausole:

Art. 1 – diligenza professionale

Art. 5 – restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi

Art. 6 – limitazione di responsabilità (manleva)

Art. 8 – Facoltà di risoluzione

Art. 9 – Foro competente

.....

INOTA A – si riporta l'elenco di cui all'allegato III della Decisione (UE) 2021/915 "Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati". Come ribadito anche dalla relativa nota esplicativa, "Le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in modo concreto e non genericamente". Pertanto, ogni misura di seguito indicata deve essere esplicitata con adeguata descrizione (ad esempio: "misure di protezione dei dati durante la trasmissione, mediante crittografia end-to-end...", oppure, "misure di identificazione e autorizzazione dell'utente, mediante password di almeno 12 caratteri alfa numerici..."). Nel caso delle misure organizzative, per eventuali esempi si rinvia alla lettura della Delibera G.P. n. 54/2019, rammentando come la formazione dei soggetti autorizzati, o l'adozione di un sistema di gestione privacy che preveda adeguate procedure nell'adempimento dei rispettivi compiti, rappresentino un possibile esempio. Per ulteriori esplicazioni delle misure di seguito indicate, vedasi anche le misure indicate nell'allegato B di cui al previgente D. Lgs. n.196/2003, nonché le soluzioni proposte nel riquadro in calce.

Devono essere descritte anche le misure tecniche ed organizzative specifiche che il Responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al Titolare del trattamento.

E' necessario rammentare, inoltre, che, per i trasferimenti a sub-Responsabili del trattamento, è necessario descrivere anche le misure tecniche e organizzative specifiche che il sub-Responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al Titolare del trattamento.]

Descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto dal o dai Responsabili del trattamento (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Esempi di possibili misure:

- misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;
- misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- misure di identificazione e autorizzazione dell'utente;
- misure di protezione dei dati durante la trasmissione;
- misure di protezione dei dati durante la conservazione;
- misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati;
- misure per garantire la registrazione degli eventi;
- misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita;
- misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica;
- misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti;
- misure per garantire la minimizzazione dei dati;
- misure per garantire la qualità dei dati;
- misure per garantire la conservazione limitata dei dati;
- misure per garantire la responsabilità;
- misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione.

Il Responsabile ha predisposto un Sistema di Gestione della Privacy ed è in grado di comprovare - Il Responsabile ha predisposto un Disaster Recovery Plan ed è in grado di comprovare - Il Responsabile ha predisposto un Business Continuity Plan ed è in grado di comprovare - Il Responsabile ha adottato un piano di formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica per i propri dipendenti ed è in grado di comprovare - Il Responsabile effettua un penetration test ogni 6 mesi [o altro periodo adeguato] ed è in grado di comprovare - Il Responsabile adotta un sistema di log management sulle attività svolte dai propri dipendenti ed è in grado di comprovare - Il Responsabile effettua, ogni 6 mesi [o altro periodo adeguato], una verifica sulle misure tecniche ed organizzative adottate per la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati ed è in grado di comprovare - Il Responsabile ha adottato una policy di autenticazione e di gestione delle password [e/o] di gestione dei data breach ed è in grado di comprovare.

Relazione generale illustrativa – Gara per la Fornitura di Gas Naturale e Servizi Connessi per gli Enti Pubblici Trentini

1. Premessa e Finalità della Convenzione

La presente relazione delinea i presupposti dell'appalto e fornisce gli elementi e le caratteristiche essenziali del progetto per l'attivazione di una Convenzione provinciale per l'erogazione della fornitura di gas naturale a uso riscaldamento e dei servizi accessori, destinata agli enti e soggetti pubblici individuati:

- all'art. 39 bis, comma 3, della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3,
- e all'art. 5 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2,
- nonché alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per le proprie sedi ubicate nella provincia di Trento.

L'obiettivo è offrire agli enti aderenti una fornitura affidabile, economicamente vantaggiosa e conforme agli standard normativi in materia di energia e sostenibilità, evitando dispersione contrattuale e favorendo economie di scala.

2. Oggetto della Gara e Dati Tecnici

La gara, strutturata su lotto unico, ha come oggetto la fornitura continuativa di gas naturale a prezzo variabile, per un periodo di 24 mesi dalla data di attivazione della Convenzione, con eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

Dati principali:

- Importo stimato complessivo a base di gara comprensivo di opzioni e proroga: € 82.500.000,00;
- Fabbisogno potenziale su 24 mesi: 50 milioni di Smc (standard metri cubi), a cui si aggiungono i quantitativi previsti dalla proroga tecnica e dal quinto d'obbligo;
- Consumo annuo storico del sistema pubblico trentino: circa 25.000.000 Smc.

Il gas naturale sarà erogato presso i PdC/PdR indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole amministrazioni aderenti.

3. Caratteristiche Tecniche del Gas Fornito

Il gas naturale fornito dovrà essere composto da idrocarburi, principalmente metano, e dovrà essere conforme agli standard di qualità stabiliti dal Codice di Rete di Trasporto (ARERA Delibera 185/05 e s.m.i.).

L'utilizzo del gas è vincolato alle finalità contrattuali e non potrà essere esteso ad altre ubicazioni né a terzi, se non previa autorizzazione scritta del Fornitore.

4. Vantaggi per gli Enti Aderenti

L'esperienza maturata con la Convenzione energia elettrica di APAC ha dimostrato che, grazie alla puntualità dei pagamenti e al sistema accentrato, lo spread applicato nelle forniture è stato inferiore rispetto a quello di analoghe convenzioni CONSIP.

Si ritiene che anche per la fornitura di gas naturale possa realizzarsi un contenimento dei costi attraverso condizioni più favorevoli rispetto alla convenzione nazionale CONSIP, garantendo:

- Risparmi di spesa;
- Semplificazione amministrativa;
- Tutela per i piccoli enti, che spesso non dispongono delle competenze per valutare offerte alternative sul mercato libero.

5. Contesto Climatologico della Provincia di Trento

La maggior parte dei comuni trentini rientra nelle zone climatiche E e F, caratterizzate da inverni rigidi e un alto fabbisogno energetico per il riscaldamento.

Secondo il D.P.R. 412/1993, queste zone sono definite in base ai gradi giorno:

- Zona E: 2.101 – 3.000 gradi giorno
- Zona F: > 3.000 gradi giorno

Queste condizioni climatiche rendono essenziale la predisposizione di una fornitura continua e affidabile di gas, soprattutto per edifici pubblici come scuole, ospedali e sedi istituzionali.

6. elenco Comuni trentini per classe climatica

Cfr. tabella allegata

7. Il Mercato del Gas Naturale in Italia

Il mercato del gas naturale in Italia è caratterizzato da una struttura liberalizzata e regolata, che prevede la separazione tra le attività di trasporto, distribuzione, vendita e stoccaggio. Questo assetto mira a favorire la concorrenza tra operatori, garantendo al contempo la sicurezza, la trasparenza e la qualità del servizio per tutti gli utenti finali, inclusi gli enti pubblici.

Il sistema è monitorato e regolato dall'**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)**, che definisce i criteri tariffari, le condizioni minime contrattuali e gli standard tecnici, assicurando il bilanciamento tra libertà di mercato e tutela dell'utenza.

Elementi caratteristici del mercato:

- **Prezzo variabile e spread fisso:** I contratti di fornitura, come quello oggetto della presente convenzione, presentano un costo variabile legato alla materia prima a cui si aggiunge lo spread offerto in gara come indicato nel capitolato tecnico a cui si rinvia.

Quindi la struttura a prezzo sostanzialmente variabile consente di adattarsi dinamicamente all'andamento del mercato.

- **Flessibilità contrattuale e adattabilità al fabbisogno:** Un elemento cruciale per gli enti pubblici è la capacità di adeguare i volumi acquistati alle esigenze effettive, che possono variare in base a fattori climatici, organizzativi o edilizi. La convenzione prevede una gestione flessibile dei consumi, gestibile nell'ambito degli ordinativi con cui si aderisce alla convenzione.
- **Approccio aggregato e centralizzazione della domanda:** L'unione dei fabbisogni di numerose amministrazioni in un'unica procedura di gara consente di beneficiare di economie di scala, ottenere condizioni economiche migliori e razionalizzare le attività di gestione contrattuale, monitoraggio e rendicontazione.
- **Sicurezza e continuità del servizio:** Il gas naturale è, a oggi, una fonte energetica strategica per garantire la **continuità del riscaldamento negli edifici pubblici**, soprattutto in ambito scolastico, sanitario e amministrativo. La capacità del sistema di affrontare picchi di domanda stagionale, come quelli invernali, è un aspetto imprescindibile per garantire la qualità del servizio pubblico.
- **Prospettive future:** In un'ottica di medio-lungo periodo, il gas naturale sarà progressivamente affiancato da vettori energetici alternativi (biometano, idrogeno, pompe di calore), ma nel frattempo resta la soluzione più diffusa, affidabile ed efficiente per il riscaldamento civile in aree montane o a clima rigido.

8. Conclusioni

La gara per la fornitura di gas naturale rappresenta uno strumento strategico per garantire:

- Sicurezza energetica,
- Prezzi competitivi,
- Adesione diffusa da parte degli enti pubblici trentini.

Attraverso l'attivazione della convenzione, si intende offrire un servizio energetico efficiente e controllato, in linea con le esigenze climatiche, economiche e amministrative del territorio provinciale.

Allegato 1

Oltre alla Regione T.A.A., la maggior parte delle Amministrazioni che potranno aderire alla convenzione provinciale sono classificate in zona climatica E ed F. Si riportano di seguito le relative informazioni

Comune	Zona Climatica	Gradi Giorno
Ala	E	2.672
Albiano	F	3.395
Aldeno	E	2.720
Altavalle	F	3.676
Altopiano della Vigolana	F	3.532
Amblar-Don	F	3.913
Andalo	F	4.016
Arco	E	2.380
Avio	E	2.580
Baselga di Pinè	F	3.790
Bedollo	F	4.043
Besenello	E	2.734
Bieno	F	3.880
Bleggio Superiore	F	3.349
Bocenago	F	3.561
Bondone	F	3.514
Borgo Chiese	F	3.376
Borgo d'Anaunia	F	3.938
Borgo Lares	F	3.304
Borgo Valsugana	E	2.984
Brentonico	F	3.470
Bresimo	F	4.007
Caderzone Terme	F	3.519
Calceranica al Lago	F	3.066
Caldes	F	3.326
Caldonazzo	F	3.089
Calliano	E	2.686
Campitello di Fassa	F	4.892
Campodenno	F	3.224
Canal San Bovo	F	3.572

Comune	Zona Climatica	Gradi Giorno
Canazei	F	4.918
Capriana	F	4.039
Carisolo	F	3.651
Carzano	F	3.066
Castel Condino	F	3.656
Castel Ivano		3.104
Castello Tesino	F	3.750
Castello-Molina di Fiemme	F	3.955
Castelnuovo	E	2.934
Cavalese	F	4.028
Cavareno	F	3.909
Cavedago	F	3.739
Cavedine	F	3.177
Cavizzana	F	3.498
Cembra Lisignago	F	3.365
Cimone	F	3.218
Cinte Tesino	F	3.718
Cis	F	3.381
Civezzano	F	3.127
Cles	F	3.265
Comano Terme	F	3.180
Commezzadura	F	3.717
Contà	F	3.245
Croviana	F	3.516
Dambel	F	3.562
Denno	F	3.060
Dimaro Folgarida	F	3.589
Drena	F	3.012
Dro	E	2.354
Fai della Paganella	F	3.884
Fiavè	F	3.434

Comune	Zona Climatica	Gradi Giorno
Fierozzo	F	4.149
Folgaria	F	4.141
Fornace	F	3.545
Frassilongo	F	3.720
Garniga Terme	F	3.654
Giovo	F	3.059
Giustino	F	3.592
Grigno	E	2.801
Imer	F	3.436
Isera	E	2.773
Lavarone	F	4.147
Lavis	E	2.784
Ledro	F	3.420
Levico Terme	F	3.075
Livo	F	3.547
Lona-Lases	F	3.388
Luserna	F	4.470
Madruzzo	F	3.069
Malé	F	3.542
Massimeno	F	3.734
Mazzin	F	4.773
Mezzana	F	3.859
Comune	Zona Climatica	Gradi Giorno
Mezzano	F	3.389
Mezzocorona	E	2.835
Mezzolombardo	E	2.835
Moena	F	4.238
Molveno	F	3.740
Mori	E	2.713
Nago-Torbole	E	2.276

Comune	Zona Climatica	Gradi Giorno
Nogaredo	E	2.731
Nomi	E	2.674
Novaledo	F	3.026
Novella	F	3.516
Ospedaletto	E	2.952
Ossana	F	3.955
Palù del Fersina	F	4.512
Panchià	F	3.921
Peio	F	4.221
Pellizzano	F	3.834
Pelugo	F	3.408
Pergine Valsugana	F	3.147
Pieve di Bono-Prezzo	F	3.310
Pieve Tesino	F	3.706
Pinzolo	F	3.592
Pomarolo	E	2.716
Porte di Rendena	F	3.337
Predaia	F	3.647
Predazzo	F	4.295
Primiero SMdC	F	3.550
Rabbi	F	4.099
Riva del Garda	E	2.276
Romeno	F	3.890
Roncegno Terme	F	3.120
Ronchi Valsugana	F	3.601
Ronzo-Chienis	F	3.837
Ronzone	F	4.082
Roverè della Luna	E	2.888
Rovereto	E	2.713
Ruffrè-Mendola	F	4.263
Rumo	F	3.863

Comune	Zona Climatica	Gradi Giorno
Sagron Mis	F	4.047
Samone	F	3.441
San Giovanni di Fassa	F	4.745
San Lorenzo Dorsino	F	3.477
San Michele all'Adige		3.081
Sant'Orsola Terme	F	3.729
Sanzeno	F	3.237
Sarnonico	F	3.893
Scurelle	E	2.976
Segonzano	F	3.420
Sella Giudicarie	F	3.637
Sfruz	F	3.974
Soraga di Fassa	F	4.294
Sover	F	3.687
Spiazzo	F	3.405
Spormaggiore	F	3.272
Sporminore	F	3.194
Stenico	F	3.411
Storo	F	3.029
Strembo	F	3.505
Telve	F	3.249
Telve di Sopra	F	3.405
Tenna	F	3.173
Tenno	F	3.058
Terragnolo	F	3.615
Terre d'Adige	E	2.729
Terzolas	F	3.569
Tesero	F	4.028
Tione di Trento	F	3.272
Ton	F	3.143
Torcegno	F	3.590

Comune	Zona Climatica	Gradi Giorno
Trambileno	F	3.210
Tre Ville	F	3.460
TRENTO	F	3.001
Valdaone	F	3.529
Valfloriana	F	3.721
Vallarsa	F	3.520
Vallelaghi	E	2.973
Vermiglio	F	4.358
Vignola-Falesina	F	3.926
Villa Lagarina	E	2.675
Ville d'Anaunia	F	3.238
Ville di Fiemme	F	4.198
Volano	E	2.689
Ziano di Fiemme	F	3.877

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E ALL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 e DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO – ADIGE/SÜDTIROL PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA DI TRENTO. LOTTO UNICO.

MODULO DI OFFERTA ECONOMICA

La _____, con sede in _____, Via _____, tel. _____,

codice fiscale _____, partita IVA n. _____,

rappresentata da _____, nella sua qualità di _____,

(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese i dati sopra dovranno riguardare ciascuna impresa costituente il raggruppamento)

(mandante) Il sottoscritto in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede legale a _____, via _____ n. _____ C.A.P. _____ codice fiscale _____

(mandante) Il sottoscritto in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede legale a _____, via _____ n. _____ C.A.P. _____ codice fiscale _____

(mandante) Il sottoscritto in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede legale a _____, via _____ n. _____ C.A.P. _____ codice fiscale _____

Formula/no la seguente offerta economica:

ID	Descrizione tariffa	Peso	n. Sm3 FABBISOGNO 24 MESI	valore Sm3	Valore SPREAD massimo a base d'asta in cifre €cent/Sm³	BASE D'ASTA	SPREAD offerto in euro €cent/Sm³ (max 2 cifre decimali)	TOTALE OFFERTO
1	C1 < 200,000 m³	0,29800	14.900.000,00	1,00	€cent 10,00	€ 16.390.000,00		OFFERTA NON INSERITA
2	C2 < 200,000 m³	0,00160	80.000,00	1,00		€ 88.000,00		OFFERTA NON INSERITA
3	C3 < 200,000 m³	0,04600	2.300.000,00	1,00		€ 2.530.000,00		OFFERTA NON INSERITA
4	C4 < 200,000 m³	0,02000	1.000.000,00	1,00		€ 1.100.000,00		OFFERTA NON INSERITA
5	C5 < 200,000 m³	0,00120	60.000,00	1,00		€ 66.000,00		OFFERTA NON INSERITA
6	T1< 200,000 m³	0,09240	4.620.000,00	1,00		€ 5.082.000,00		OFFERTA NON INSERITA
7	T2 < 200,000 m³	0,04400	2.200.000,00	1,00		€ 2.420.000,00		OFFERTA NON INSERITA
8	C1 > 200,000 m³	0,29200	14.600.000,00	1,00		€ 16.060.000,00		OFFERTA NON INSERITA
9	C2 > 200,000 m³	0,00340	170.000,00	1,00		€ 187.000,00		OFFERTA NON INSERITA
10	C3 > 200,000 m³	0,04400	2.200.000,00	1,00		€ 2.420.000,00		OFFERTA NON INSERITA
11	C4 > 200,000 m³	0,02000	1.000.000,00	1,00		€ 1.100.000,00		OFFERTA NON INSERITA
12	C5 > 200,000 m³	0,00240	120.000,00	1,00		€ 132.000,00		OFFERTA NON INSERITA
13	T1 > 200,000 m³	0,08700	4.350.000,00	1,00		€ 4.785.000,00		OFFERTA NON INSERITA
14	T2 > 200,000 m³	0,04800	2.400.000,00	1,00		€ 2.640.000,00		OFFERTA NON INSERITA
totale n. Sm3			50.000.000,00		VALORE A BASE D'ASTA PER N. 24 MESI	€ 55.000.000,00	VALORE TOTALE OFFERTO SU FABBISOGNO DI N. 24 MESI	OFFERTA NON COMPLETA

VERIFICA RISPETTO DEL VINCOLO DI GARA DI CUI AL PARAGRAFO 17 DEL DISCIPLINARE DI GARA	VALORE MEDIO PONDERATO DELLO SPREAD OFFERTO	OFFERTA NON COMPLETA
	VALORE SOGLIA DELLO SPREAD MEDIO PONDERATO	10,00
	VERIFICA RISPETTO VALORE SOGLIA	OFFERTA NON COMPLETA

OPZIONE DEL QUINTO D'OBLIGO	€ 11.000.000,00	VALORE OFFERTO	#VALORE!
OPZIONE DI PROROGA PER N. 6 MESI	€ 13.750.000,00	VALORE OFFERTO	#VALORE!
OPZIONE DEL QUINTO D'OBLIGO SU OPZIONE PROROGA PER N.6 MESI	€ 2.750.000,00	VALORE OFFERTO	#VALORE!
VALORE TOTALE DELL'APPALTO	€ 82.500.000,00	VALORE TOTALE OFFERTO	#VALORE!

N.B.: FIRMARE DIGITALMENTE

ATTENZIONE: QUESTO VALORE ("VALORE TOTALE OFFERTO") VA INSERITO NELL'OFFERTA ECONOMICA ("PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA") SU PIATTAFORMA CONTRACTA.